

Penale Sent. Sez. 3 Num. 31322 Anno 2019


Presidente: ROSI ELISABETTA

Relatore: GALTERIO DONATELLA

Data Udiienza: 05/06/2019

SENTENZA

sul ricorso proposto da
ANNALORO GIOACCHINO, nato a Palermo il 29.12.1942



avverso la sentenza in data 3.12.2018 del Tribunale di Palermo
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale dott. Marilia Di Nardo, che ha concluso per l'annullamento senza
rinvio quanto all'ordine di demolizione

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 3.12.2018 il Tribunale di Palermo ha dichiarato non
doversi procedere nei confronti di Gioacchino Annaloro per essere i reati di
abusivismo edilizio contestatigli estinti per intervenuta prescrizione ordinando
contestualmente la demolizione delle opere eseguite.

2. Avverso il suddetto provvedimento l'imputato ha proposto, per il tramite
del proprio difensore, ricorso per cassazione, articolando un unico motivo con il
quale deduce, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all'art. 31 d.P.R.
380/2001 e al vizio motivazionale, che il presupposto dell'ordine di demolizione
è la pronuncia di una sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 44 T.U.

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Rosi".

Urbanistica, di talché deve ritenersi illegittima la sanzione disposta in assenza di accertamento della responsabilità penale dell'imputato per avere il Tribunale palermitano esercitato una potestà riservata dalla legge all'autorità amministrativa, cui è stata peraltro contraddittoriamente trasmessa copia della pronunciata sentenza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.

Avendo l'ordine di demolizione, secondo quanto previsto dall'art. 31, nono comma d.P. R. 380/2001, quale necessario presupposto la pronuncia di una sentenza di condanna per l'esecuzione di opere edilizie realizzate in assenza del permesso di costruire, ovvero in difformità da esso, l'intervenuta prescrizione del reato contestato all'imputato, accertata dalla stessa decisione impugnata, non consentiva di disporre la demolizione del manufatto. Contrariamente a quanto affermato dal Tribunale palermitano è l'estinzione del reato ad impedire l'applicabilità della suddetta misura che avendo natura di sanzione non può che seguire la sentenza di condanna, neppure essendo sufficiente per la sua pronuncia il mero accertamento della commissione di un abuso edilizio (ex multis Sez. 3, n. 37836 del 29/03/2017 – dep. 28/07/2017, Rv. 270907). Non rileva a tal fine la natura amministrativa univocamente riconosciuta dalla giurisprudenza di questa Corte all'ordine in esame atteso che in tanto entra in gioco l'imprescrittibilità della sanzione in quanto la stessa sia legittimamente disposta, presupposto questo non ricorrente nel caso di specie.

La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata limitatamente a tale punto, senza necessità di rinvio ben potendo questa Corte provvedere direttamente all'eliminazione dell'ordine illegittimamente impartito ai sensi dell'art. 620 lett. l) cod. proc. pen. ed alle statuizioni consequenziali per esserne stata disposta la trasmissione all'ufficio del Genio Civile di Palermo

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'ordine di demolizione ed alle statuizioni ad esso accessorie che elimina

Così deciso il 5.6.2019